

CULTURA CANONICA E SISTEMA GIURIDICO INTERNAZIONALE

Vincenzo BUONOMO**

1. INTRODUZIONE

Al momento della sua prima codificazione nel 1917, la relazione del diritto canonico con l'ordinamento internazionale può essere inquadrata nella più generale teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici e quindi letta come rapporto fra due ordinamenti che, costituiti ed operanti in piena autonomia, presentavano necessari collegamenti¹. Relazioni, dunque, poste in assenza di un effettivo condizionamento o apporto reciproco che andasse oltre la tecnica giuridica, in particolare quanto alla normativa – squisitamente consuetudinaria in quell'inizio del secolo XX – relativa ai trattati o alla funzione diplomatica. Criterio di collegamento erano le relazioni giuridiche e cioè il realizzarsi di atti e fatti che interessavano congiuntamente, e a volte simultaneamente, i due ordinamenti. In effetti, da sempre l'ordinamento canonico è destinatario di norme internazionali generali o ha stabilito rapporti con gli ordinamenti statali attraverso trattati (è il caso dei concordati) e questo era un dato più che evidente al momento della codificazione del 1917 come dimostra il riferimento ai trattati conclusi dalla Sede Apostolica contenuti nel can. 3 – in genere commentato esclusivamente con il ricorso al tradizionale principio di buona fede, *pacta sunt servanda* – o quello ai Nunzi e Internunzi del can. 267.

A questa lettura, va aggiunta la posizione della canonistica in genere, e dello *ius publicum ecclesiasticum externum* nello specifico, che considerava la Chiesa, al pari degli Stati, come una *societas iuridice perfecta*². Un'immagine volta ad esprimere non solo un'autonomia dei fini e della funzione autoritativa rispetto a poteri ad essa esterni, ma anche una fisionomia istituzionale propria – oggi il linguaggio internazionalistico parla volentieri di auto-organizzazione – strutturata sulla base di un insieme ordinato ed originario di regole giuridiche prodotte al suo interno. Uno sguardo alle relazioni internazionali mostra immediatamente che con questa fisionomia la Chiesa cattolica ha agito da sempre nella Comunità delle Nazioni, assumendo la connotazione di “potenza” (*puissance*) – secondo un'espressione tipica che il diritto internazionale applica ai suoi soggetti per definirne la capacità sovrana – distinta nelle finalità dalle altre istituzioni (prima solo gli Stati e poi anche le Organizzazioni intergovernative) che nella dinamica dell'ordinamento internazionale manifestano i caratteri della soggettività.

L'ordinamento canonico, letto dalla prospettiva del diritto internazionale, si presentava essenzialmente come sistema dualistico, o piuttosto pluralista³, pur avendo le sue radici nella tradizione romanistica o di *civil law*, in genere con propensioni alla visione monista pur se oggi molto limitate anche da una prassi interpretativa di rango costituzionale. Questo portava a ritenere che la dimensione normativa prodotta nel contesto internazionale, pur utilizzata dall'Autorità centrale della Chiesa cattolica, apparteneva ad una dimensione *ad extra* piuttosto che interna alla Comunità ecclesiale ed in particolare al suo ordinamento giuridico. In altri termini si seguiva una netta separazione secondo cui «[e]ach system is supreme in its own field; neither has hegemony over the other»⁴. Inoltre, il riferimento all'Autorità centrale consente di individuare che, allora come oggi, l'articolata relazione tra i

TESTO PROVVISORIO

due ordinamenti trova diretta manifestazione nell'attività della Santa Sede che l'ordinamento canonico definisce come la suprema autorità nella Chiesa, e il diritto internazionale annovera tra i suoi soggetti⁵. Quello tra Chiesa e Santa Sede del resto è un legame con effetti prodotti e producibili non solo nella vita ecclesiale, ma anche nel particolare contesto del diritto internazionale, vista la rilevanza di atti e fatti posti in essere dall'ufficio del Romano Pontefice nell'esercitare la funzione di autorità centrale della comunità ecclesiale. Evitando una diretta trattazione della presenza internazionale della Santa Sede – che resta un tema oggetto di molteplici indagini e studi, come altrettanto numerose sono le posizioni presenti in dottrina, spesso tra loro contrapposte, anche se tutte formalmente valide⁶ – basta qui precisare che chi agisce a livello internazionale sotto il nome di Santa Sede è sempre il Romano Pontefice⁷, non altri organi o strutture che cooperano con il Suo ufficio (la Curia Romana). Questo nonostante la prassi evidenzi che in tempi recenti la presenza internazionale della Santa Sede, in particolare nei contesti intergovernativi, tende a *specializzarsi*: infatti, sempre più a tale azione concorrono i differenti Dicasteri e istituzioni della Curia Romana in ragione della loro competenza⁸. Non si tratta, però, di una variabile della presenza internazionale della Santa Sede, intesa in *sensu ampio*, bensì di un elemento rilevante esclusivamente agli effetti interni e ininfluenti per l'ordinamento internazionale⁹.

Il riferimento esclusivo all'ufficio del Sommo Pontefice è dato da ragioni di ordine giuridico – canonico e, di conseguenza, internazionale – e non solo da motivi di carattere storico¹⁰. È sufficiente richiamare la capacità di porre in essere atti con rilevanza internazionale a cui corrispondono effetti localizzabili esclusivamente sull'ufficio del Romano Pontefice – la Santa Sede in senso stretto – in forza della Sua autorità che è “suprema, piena, immediata e universale” nell'ordinamento della Chiesa (CIC, can. 331).

Un sistema di rapporti così strutturato, non è stato immune dal modificarsi del diritto internazionale, con l'affermarsi del *modello ONU* che ha sostituito il *modello westphaliano*. Esempio evidente sono la codificazione del diritto internazionale, operata mediante trattati plurilaterali; l'ampliarsi di un sistema di soluzione pacifica (giudiziale ed extra-giudiziale) delle controversie; l'istituzione di Organizzazioni intergovernative. L'ordinamento canonico da parte sua ha gradualmente assunto una diversa percezione e considerazione del diritto internazionale, e questo come effetto dello sviluppo della dottrina della Chiesa e in particolare della dinamica Chiesa-Mondo disegnata dalla *Gaudium et Spes*. È esemplificativo il modificarsi dei contenuti dei regimi pattizi con l'inserimento negli accordi concordatari di ambiti nuovi rispetto alle tradizionali materie, come il riferimento ai diritti fondamentali della persona, iniziando da quelli in materia di educazione (e non più limitati al riferimento allo *status* “delle scuole cattoliche”).

Queste ultime considerazioni evidenziano che la questione non è solo di ordine politico, ma interessa l'ordinamento canonico e quindi non riguarda esclusivamente l'azione della Santa Sede. È quanto dimostra la partecipazione ai processi di codificazione della normativa internazionale, come pure l'impegno nell'attività diplomatica multilaterale che porta conseguenze di ordine giuridico-normativo. In proposito può essere paradigmatica l'adesione, il 19 aprile 1945, della Santa Sede all'UNIDROIT motivata in ragione del fatto che quello canonico è un ordinamento al pari degli altri e quindi può con essi confrontarsi, relazionarsi e, non ultimo, partecipare all'attività di elaborazione del cosiddetto “diritto uniforme” mediante lo strumento delle convenzioni plurilaterali.

TESTO PROVVISORIO

Inoltre, ha assunto sempre maggior rilevanza il collegarsi del diritto canonico con l'ordinamento di altri soggetti di diritto internazionale, concorrendo attraverso l'azione della Santa Sede ad elaborare norme (è il caso di norme emanate da Organizzazioni intergovernative alle quali l'ordinamento canonico rinvia o che immette al suo interno). Evidentemente si tratta di un'azione che non prescinde dal perseguire il fine ultimo che del diritto canonico è proprio e più ampiamente delle motivazioni e finalità di tipo religioso della Chiesa cattolica.

Le considerazioni sin qui svolte consentono di porre una prima serie di interrogativi alla luce dei mutamenti avvenuti ed in atto nella relazione tra diritto canonico e internazionale. Dal punto di vista *interno*: il concetto di *societas iuridice perfecta* può ancora definire un'attività sovrana con finalità di tipo spirituale a cui sono soggette persone unite dal vincolo del battesimo (*christifideles*) ed istituzioni/strutture proprie della comunità ecclesiale? Quanto alla dimensione *esterna*: quale rilevanza ha per il diritto internazionale l'attività di un ordinamento giuridico primario ed originario come quello canonico che opera nell'ordinamento internazionale come soggetto ed è portatore di finalità di tipo essenzialmente religioso?

Tralasciando ogni altra considerazione, il riferimento alla prassi internazionale non fa emergere atti giuridici o elementi di ordine dottrinale¹¹ capaci di mettere in discussione che la dimensione spirituale e quella societaria tra loro inscindibili, possono strutturarsi mediante uno specifico ordinamento giuridico, originario ed autonomo nel fondamento, nell'articolazione e nel modo di procedere¹².

Quanto all'elemento religioso, che l'incipit dei trattati non contenga più l'invocazione alla "Santissima Trinità" dimostra che il diritto internazionale moderno e contemporaneo si configura come *a*-confessionale, ma non *a*-religioso. Anzi, l'elemento religioso è presente e operante almeno in due prospettive sostanziali: quale ispiratore del livello normativo, come mostra la radice religiosa di diversi tra i *principi generali e cogenti* – come non ricordare quelli del diritto internazionale umanitario? – ma anche tra le *obbligazioni erga omnes* che contraddistinguono l'odierna normativa internazionale, pur con non pochi problemi circa la loro obbligatorietà definita "di tutti verso tutti", ma senza previsioni di diretta responsabilità; e quale ambito da tutelare, in particolare per prevenire la violazione del principio di uguaglianza, non più confuso con la sola discriminazione, ma riferito all'*identità religiosa* o basata sulla religione di persone e comunità.

Un quadro così peculiare e composito impone un preciso percorso logico e metodologico per comprendere come la cultura canonistica si sia relazionata con il diritto internazionale. Anzitutto, si andrà a rilevare i modi in cui i due ordinamenti si relazionano, l'autorità e i poteri esercitati dalla Santa Sede e pertanto la rilevanza che l'ordinamento internazionale riserva alla sua sovranità. Poi la recezione e l'applicazione delle norme internazionali da parte del ordinamento giuridico della Santa Sede e il suo apporto alla maturazione del diritto internazionale contemporaneo. Infine, si cercherà di individuare gli assetti normativi recepiti dal diritto canonico nel collegarsi al diritto internazionale di fonte multilaterale attraverso la presenza della Santa Sede in quel contesto di elaborazione normativa consensuale o, come più facilmente la si chiama, di "diplomazia normativa"¹³.

A concorrere in questo esame saranno i criteri propri del diritto internazionale e una costante valutazione di quanto effettivamente scaturisce dalla presenza della Santa Sede per la vita della Comunità internazionale. In ambedue i casi rilevando attraverso la prassi i principi o gli istituti giuridici corrispondenti¹⁴. Si tratta di una scelta di metodo che trae fondamento da due presupposti, che sono essenziali per il giurista.

In primo luogo il decentramento delle funzioni, che è carattere strutturale dell'ordinamento internazionale diversamente da quelli interni. È quanto sintetizzano i caratteri dell'indipendenza (*superiorem non recognoscentes*) e della sovranità (*par in parem non habet iurisdictionem*) che sono propri dei soggetti di diritto internazionale. A tale decentramento fa da riscontro l'effetto di principi generali e di norme consuetudinarie, affiancati dalla produzione di regole mediante trattati multilaterali che restano al momento la forma più utilizzata dai processi di produzione del diritto internazionale sia per la loro funzione immediata, sia quali ispiratori di condotte che vanno ad acquisire valore di norma consuetudinaria o di principi generali. Parimenti va menzionata la produzione normativa affidata a procedimenti comunemente detti di *soft law*, instaurati dall'attività multilaterale (Organizzazioni e Conferenze), ma che in ragione della diversità di forma e procedura assunta, si configurano ormai come una "diplomazia normativa". Più ampiamente la diplomazia normativa si è imposta nelle relazioni tra diritto interno e diritto internazionale, affiancando ai modi classici di formazione delle norme di quest'ultimo – quelli cioè legati alle fonti tradizionali delle consuetudini, dei principi generali o dei trattati – altri modi di produzione. Anzi siamo probabilmente di fronte ad uno dei fenomeni che meglio disegnano il contemporaneo diritto internazionale. Non si tratta di sostituzione delle fonti classiche quanto piuttosto di una loro evoluzione che ha messo in discussione le procedure ordinariamente esistenti e attivate, evidenziando non pochi problemi dal punto di vista della coerenza normativa, divenuta graduale, o dell'effetto, di fatto differito nel tempo necessario all'acquisizione di valore normativo per risoluzioni, dichiarazioni, codici di condotta.... Tutti atti adottati tramite un *consensus* che ne accerta il collegamento ad una *opinio juris*, ma che necessitano di prolungate e diversificate modalità di accertamento della forza vincolante o della implementazione da parte degli ordinamenti interni. Diplomazia normativa che, oltre alle riunioni periodiche, ha ormai standardizzato o istituzionalizzato procedure (è il caso dei *Treaty Bodies*), in particolare la codificazione internazionale le cui incidenze sulla vita della "Comunità internazionale nel suo insieme" sono fatti evidenti. L'espressione "Comunità internazionale nel suo insieme", infatti, è il sostrato sociale in cui si inserisce la produzione normativa diversa da quella tradizionale, piuttosto impegnata ad assecondare la condotta degli Stati o a prendere atto della loro volontà. Questo a dimostrazione che le fonti di produzione hanno subito un forte decentramento o meglio si direbbe una parcellizzazione nelle forme più diverse e più o meno istituzionalizzate. Un processo di evoluzione complesso e ben strutturato nelle sue procedure e finalità, che ha visto la Santa Sede coinvolta e presente sempre con l'obiettivo di concorrere a tale processo. Evidentemente conscia di doverne assorbire poi gli effetti nel proprio ordinamento, al pari degli altri soggetti di diritto internazionale. La codificazione internazionale è indissociabile dallo sviluppo progressivo del diritto internazionale, come ebbe a dire la Commissione di Diritto Internazionale nel 1956¹⁵, con un'evoluzione anche sostanziale della portata di principi consuetudinari ritenuti immutabili: è il caso del diritto diplomatico con l'inizio della codificazione nel 1950 che portò alla Convenzione di Vienna del 1961. E poi le convenzioni multilaterali non di codificazione ma piuttosto di regolazione di settori nuovi – è il caso degli armamenti o delle

TESTO PROVVISORIO

telecomunicazioni – di cui la Santa Sede è divenuta parte dopo aver contribuito alla loro elaborazione. Tutto questo ha prodotto certamente effetti anche per l'ordinamento canonico e non solo attraverso trattati multilaterali: si pensi al caso delle dichiarazioni di principio che anche la Santa Sede riconosce come creatrici di diritto. Un caso è quello della *Dichiarazione sui diritti del fanciullo*, adottata dall'ONU nel 1959, utilizzata dalla Santa Sede come norma interpretativa dell'omonima Convenzione del 1989, quanto alla definizione di fanciullo dal concepimento: «Il fanciullo a causa della sua immaturità fisica e intellettuale ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali compresa una adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita sia prima che dopo la nascita»¹⁶.

In secondo luogo la natura propria della Santa Sede sia nel suo ordine interno che nella sua partecipazione alla dinamica politica e alle situazioni giuridiche internazionali, a cui si aggiungono – per sole ragioni di completezza e certamente non sostanziali – accenni alla condizione giuridica assunta a partire dal 1929 nell'esercitare anche piena e assoluta sovranità sull'estensione territoriale costituita dallo Stato della Città del Vaticano. Realtà, quest'ultima, istituita proprio mediante norme internazionali che dalla sola radice pattizia – il *Trattato Lateranense* concluso dalla Santa Sede con l'Italia – hanno esteso la loro efficacia all'intero ordinamento della Comunità internazionale, assumendo rilevanza oggettiva per i suoi membri. Un aspetto di fatto separato dall'ordinamento canonico – anche se di quello vaticano, l'ordinamento canonico è la fonte principale¹⁷ – e piuttosto riguardante il governo civile di uno Stato, ma che come si vedrà la volontà del Legislatore canonico ha in alcuni casi connesso nell'emanare provvedimenti direttamente ispirati alla normativa internazionale. Si tratta in particolare del:

a) Motu Proprio *per la prevenzione ed il contrasto delle attività illegali in campo finanziario e monetario*, emanato da Benedetto XVI il 30 dicembre 2011, che riconoscendo gli sforzi della Comunità internazionale di dotarsi “di principi e strumenti giuridici che permettano di prevenire e contrastare il fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (...) approva questo impegno ed intende far proprie queste regole nell'utilizzo delle risorse materiali che servono allo svolgimento della propria missione”¹⁸;

b) Motu Proprio *per la prevenzione e del contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa*, emanato da Francesco l'8 agosto 2013, che rinnova “l'impegno della Santa Sede nell'adottare i principi e adoperare gli strumenti giuridici sviluppati dalla Comunità internazionale, adeguando ulteriormente l'assetto istituzionale al fine della prevenzione e del contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa”¹⁹;

c) Motu Proprio emanato da Francesco l'11 luglio 2013 *sulla giurisdizione degli organi giudiziari vaticani in materia penale*, che è estesa agli organi e al personale della Curia Romana e ai responsabili degli enti dipendenti dalla Santa Sede, ritenendo “(...) necessario che la comunità internazionale adotti idonei strumenti giuridici i quali permettano di prevenire e contrastare la criminalità, favorendo la cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale”²⁰;

d) Motu Proprio *con il quale è approvato il nuovo Statuto dell'Autorità di Informazione Finanziaria (AIF)*, emanato da Francesco il 15 novembre 2013²¹, che conferma la collocazione dell'Autorità come “organo connesso” alla Curia romana.

TESTO PROVVISORIO

Queste disposizioni, oltre al loro obiettivo specifico, immediatamente aprono un nuovo spazio di riflessione per il giurista circa i modi che il diritto internazionale e il diritto canonico hanno di relazionarsi, in questo caso nello specifico della materia patrimoniale e dei reati ad essa collegati²². Infatti, se in alcuni casi tali atti sono effetto della adesione della Santa Sede a Convenzioni multilaterali, in altri sono la premessa per poter accedere ai medesimi.

Nella relazione tra i due ordinamenti, è evidente che ambedue i richiamati presupposti permettono di cogliere un atteggiamento volto al realismo e che comporta di analizzare il procedimento nomogenetico per quello che è, e non per quello che si vorrebbe che fosse.

2. ADATTAMENTO E INCORPORAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE NEL DIRITTO INTERNO

Acquisito che l'ordinamento canonico e quello internazionale interagiscono e si collegano, anche attraverso l'opera della Santa Sede, occorre ora addentrarsi sulle modalità di attuazione di tali relazioni e sulle tecniche ordinariamente utilizzate. Si tratta per altro di situazioni ben note nelle relazioni intercorrenti tra gli ordinamenti interni e quello internazionale e che consentono alla norma internazionale di poter agire o produrre effetti senza mettere in discussione il carattere della originarietà, come pure dell'autonomia dei due ordinamenti, salvaguardando anzitutto la coerenza e la non contraddizione.

In questa analisi l'attenzione va posta ai sistemi e alle procedure di adattamento del diritto internazionale al diritto interno, e alle procedure di incorporazione, considerando le clausole di apertura ed espressamente le forme di rinvio previste dall'ordinamento della Santa Sede per immettere al suo interno una norma di diritto internazionale. Nell'individuare i criteri operanti in questa relazione l'indagine va orientata verso due obiettivi principali: *a)* la valutazione del tipo di posizione che la norma internazionale assume nel diritto interno; *b)* la considerazione dell'effettiva recezione e quindi l'applicabilità nel diritto interno della norma internazionale di qualsiasi natura o fonte (generale, pattizio, consuetudinario, frutto dell'attività normativa di Organizzazioni intergovernative). Metodologicamente, anche in ragione della limitata attenzione posta sul tema dalla dottrina, si avranno come punti di riferimento gli elementi propri della teoria generale del diritto relativi alla recezione del diritto internazionale nel diritto interno; i principi che regolano il rapporto tra ordinamenti giuridici (il cosiddetto diritto internazionale privato), che nel caso specifico si desume dalla cosiddetta *teoria della canonizzazione* delle leggi civili e cioè dall'azione del Legislatore canonico che assume le norme di altri ordinamenti a contenuto delle norme canoniche²³. Trattandosi nel caso specifico di una funzione suppletiva dell'ordinamento canonico, l'operatività del rinvio o della canonizzazione porterebbe a parlare piuttosto di un diritto di derivazione internazionale, piuttosto che di un diritto internazionale reso operativo nell'ordinamento canonico.

In questo procedere appaiono immediatamente necessari alcuni rilievi preliminari. Anzitutto le differenze che intercorrono tra le diverse tipologie di norme internazionali: la generalità delle norme consuetudinarie o la loro flessibilità di interpretazione e di applicazione, non è equiparabile alla tipologia di un trattato che invece trova un certo riferimento ad istituti di diritto interno come il contratto, come pure diversi sono gli atti

TESTO PROVVISORIO

normativi adottati da Organizzazioni intergovernative alcuni dei quali hanno immediata applicabilità senza alcun ricorso ai tradizionali schemi dell'adattamento. Inoltre, non vanno tralasciate le normative derivanti da procedimenti di controllo o di *accountability* strutturati da convenzioni multilaterali e che incidono negli ordinamenti interni dei soggetti contraenti.

Poi, non sfugge la constatazione che negli ordinamenti statali il rapporto tra diritto interno e internazionale definito negli ordinari procedimenti di adattamento risulta più facilmente evidente. A ciò contribuiscono non solo la struttura e la finalità propria di quegli ordinamenti – ben differenti dal canonico –, ma anche l'esistenza di un'esplicita regolazione della materia, in genere collocata a livello costituzionale e comprensiva di speciali norme sulla produzione giuridica che interessano direttamente la recezione delle norme internazionali. Inoltre, nel caso specifico della Santa Sede vanno considerati i già richiamati limiti specifici posti dal suo ordinamento giuridico all'introduzione di norme derivanti da altri ordinamenti, con l'esplicita menzione del limite posto dal diritto divino – naturale e positivo, secondo i caratteri propri – e dal diritto canonico stesso. La presenza e l'effetto di tali limitazioni, infatti, si estendono anche alla normativa internazionale, come si ricava dal riferimento alla più generale finalità della Chiesa e del suo ordinamento giuridico e quindi dai fondamentali presupposti di quest'ultimo²⁴. Lo conferma l'attenzione del legislatore canonico, quando afferma nel can. 22 del CIC o nel can. 1504 del CCEO che le norme *civili* «alle quali il diritto della Chiesa rimanda, vengano osservate nel diritto canonico con i medesimi effetti, in quanto non siano contrarie al diritto divino e se il diritto canonico non dispone altrimenti». Tale disposizione, inserita nel contesto della normativa sulle leggi ecclesiastiche, assume la portata di un principio generale, in piena coerenza con le regole generali in materia di diritto internazionale privato secondo cui la norma straniera assunta da un ordinamento produce i propri effetti secondo i contenuti e l'interpretazione corrente data nell'ordinamento di origine. Inoltre, aspetto non solo formale, è l'uso del termine *diritto civile* che nel can. 1504 del CCEO sostituisce quello più circostanziato di *leggi civili* del can. 22 del CIC²⁵. Pertanto, si tratta di una regola certamente non limitabile a configurare come ordinamento di partenza quello statale, ma tutte quelle norme prodotte in altri ordinamenti giuridici, non parte dello *ius Ecclesiae* e che vengono con questo in contatto o sono da questo adattate, richiamate ovvero fatte oggetto di rinvio. Resta il fatto che per il diritto internazionale tale assetto del diritto interno resta solo un fatto da interpretare e circoscrivere e non costituisce regola di diritto: esempio è l'art. 27 della *Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati*, del 1969, che ritiene irrilevante la posizione del diritto interno come motivo di inadempimento di una Parte degli obblighi derivanti da un trattato.

In terzo luogo il fatto che *de jure* la Santa Sede nell'assumere obblighi internazionali è solita precisare se agisce come organo supremo di governo Chiesa o come sovrano dello Stato della Città del Vaticano e in alcuni casi per ambedue le entità. Una prassi consolidatasi nell'ordinamento internazionale a partire dal 1929 che, mentre resta chiara sul piano bilaterale, nell'ultimo periodo stenta a trovare immediato riscontro in relazione ai trattati multilaterali per una mancata distinzione tra le obbligazioni assunte dalla Santa Sede che hanno ricaduta esclusivamente territoriale – sullo Stato Vaticano, dunque – e quelle che riguardano invece l'ordinamento canonico²⁶.

TESTO PROVVISORIO

Infine, un altro rilievo generale in materia di adattamento riguarda la mancanza di un'organica trattazione dei rapporti tra l'ordinamento internazionale e quello interno della Santa Sede. Infatti, se si esclude l'aspetto relativo al diritto concordatario che risulta ampiamente condotto e precisato²⁷, come pure – almeno in via di principio o in generale – quanto sulla materia riguarda lo Stato Vaticano, restano solo parziali i riferimenti dottrinali relativi più direttamente alla recezione o all'eventuale adattamento delle norme internazionali²⁸.

Quanto ai limiti circa la recezione del diritto internazionale, però, va tenuto conto che il richiamo al diritto divino non fa dell'ordinamento canonico una realtà atipica rispetto agli altri ordinamenti interni, ma conferma l'esistenza al suo interno di un *dominio riservato* (domestic jurisdiction) e cioè di quella sfera dell'ordinamento di ogni soggetto di diritto internazionale nella quale è precluso qualsiasi intervento da parte di ordinamenti esterni, ad iniziare da quello internazionale²⁹. Questo nello specifico riguarda la natura della Chiesa, la sua autorganizzazione e alcuni ambiti del proprio ordinamento giuridico, ma certamente pone qualche riflessione riguardo, ad esempio, alla superiorità dei trattati rispetto alle norme canoniche codiciali.

Volendo cogliere in modo esauriente la questione del procedimento di adattamento è necessario riferirsi all'ordinamento internazionale nella sua globalità, distinguendo nelle presenti considerazioni tra le relazioni intercorrenti fra il diritto interno della Santa Sede e: i principi generali del diritto e le consuetudini internazionali, i trattati e – analizzata in modo specifico – la normativa prodotta da Organizzazioni intergovernative, anche nella forma della *soft-law*.

a) Principi generali e consuetudine internazionale

Quanto ai *principi generali del diritto*, l'ordinamento internazionale ha ormai pienamente compiuta la distinzione tra quelli “generalmente riconosciuti” – contemplati nel diritto applicabile dalla Corte Internazionale di Giustizia³⁰ – e quelli che del diritto internazionale costituiscono la struttura portante il cui valore tra le fonti del diritto internazionale si è consolidato nella prassi dell'ultimo periodo³¹. In genere si tratta di norme non scritte a cui corrisponde una generale condivisione e recezione da parte della Comunità internazionale nel suo complesso, anche se tendenze più recenti nei meccanismi della produzione giuridica e nella prassi internazionale hanno localizzato i principi generali in quelle regole base della convivenza internazionale che ogni soggetto è chiamato in buona fede a rispettare o ad adempiere gli obblighi da essi derivanti³². La loro funzione rientra nella tutela dell'ordine pubblico internazionale – in modo specifico per garantire la pacifica convivenza internazionale, la stabilità delle situazioni e la legalità internazionale – o ha particolare attinenza con la protezione della persona, dei popoli e dei loro diritti fondamentali comprese le conseguenti previsioni di responsabilità e punibilità a fronte delle cosiddette *gross violation* o *grave breaches*. L'esistenza, ma soprattutto l'effettiva coscienza, l'applicabilità e il conseguente rispetto di questi principi generali è confermata non solo dal loro inserimento o richiamo in altre fonti e ancor più dalla loro codificazione operata da normative di tipo pattizio³³, ma anche dalla loro funzione dissuasiva o deterrente e dall'uso fattone dalla giurisprudenza in relazione ai *crimini internazionali* (genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità, aggressione, discriminazione razziale, tortura). Un processo che ha visto consolidarsi la tendenza a riconoscere l'inderogabilità di questi principi (*jus cogens*) da

TESTO PROVVISORIO

parte di altre fonti internazionali, con particolare riferimento alle norme di origine convenzionale³⁴.

Nell'ordinamento della Santa Sede è evidente il generale, ma esplicito, rinvio ai "principi generali del diritto" in caso di *lacuna legis* (CIC, can. 19), con la sola esclusione della materia penale e nel rispetto di quell'*aequitas canonica*³⁵ che resta un ambito specifico di quel *dominio riservato* in cui prevale la funzione del diritto canonico di regolare fini anzitutto spirituali. Inoltre, può essere rilevata non solo la convergenza di molti di questi principi con i criteri ispiratori della missione della Chiesa cattolica e del suo ordinamento giuridico, ma anche il concorso dato dalla Santa Sede nel riconoscerne la portata e l'effetto nei rapporti internazionali, come pure l'apporto durante l'*iter* di elaborazione di alcune norme internazionali codificate che specificamente sono connesse o riferite a principi generali, come nel caso della *Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati*³⁶. Infine, la stessa accettazione delle disposizioni in merito contenute in diverse convenzioni multilaterali ratificate dalla Santa Sede mostra come essa recepisca nel proprio ordinamento contenuti e portata di questi principi generali³⁷, come nel caso specifico del principio del *pacta sunt servanda* (CIC, can. 3; CCEO can. 4) o dei principi in materia di diritto diplomatico (CIC, cann. 362 e 365)³⁸.

Quanto alle *consuetudini internazionali*, va osservato in forza della presenza della Santa Sede nella Comunità internazionale l'ordinamento canonico è destinatario di consuetudini internazionali, che vanno rispettate secondo il tradizionale principio *consuetudo est servanda*. Ciò appare evidente dalla prassi relativa all'osservanza delle consuetudini in materia di conclusione di accordi, di esercizio del diritto di legazione, come pure di quelle relative ai "rapporti di buon vicinato" e quindi inerenti non solo la sovranità esercitata sullo Stato Vaticano. Sarebbero invece da escludere – secondo quanto sostenuto da una parte della dottrina internazionalista – quelle consuetudini di cui la Santa Sede non può essere destinataria, poiché rilevano ad attività che essa non può esercitare in forza della sua natura e condizione come nel caso delle consuetudini in materia di diritto bellico³⁹. Anche in questo caso, però, la prassi a riguardo evidenzia l'inconsistenza di tale limitazione, considerando, ad esempio, che la Santa Sede ha posto nel proprio ordinamento le consuetudini generali del diritto bellico tradizionale codificate dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 sul diritto internazionale umanitario e dai connessi Protocolli del 1977, divenendone parte contraente⁴⁰. E questo ancora prima di incorporarle con rinvio recettizio nell'ordinamento dello Stato della Città del Vaticano⁴¹.

Delle consuetudini internazionali è possibile ritrovare traccia nella legislazione canonica, nella forma di semplice rinvio, come nel caso del can. 3 CIC e can. 4 CCEO che fanno riferimento al *pacta sunt servanda*; o di esplicito rinvio ricettizio, come nel caso dei cann. 362 e 365 del CIC relativi alle consuetudini del diritto diplomatico⁴², di fatto assente dalla codificazione del 1917. Resta in ogni caso da valutare se nel caso delle consuetudini internazionali possa essere applicabile il generale criterio di apprezzamento per la validità della consuetudine che opera nell'ordinamento canonico e riferito direttamente al diritto interno⁴³. Sembrerebbe da escludere immediatamente la possibilità che la consuetudine internazionale sia ricevibile se è *contraria* (CIC, can. 24 § 1) o se *deroga* (CCEO, can. 1506 § 2) al diritto divino⁴⁴. Mentre in ragione della duttilità che il legislatore canonico assume quanto alle consuetudini in genere, potrebbe configurarsi possibile una ricevibilità di

TESTO PROVVISORIO

consuetudini internazionali contrarie al diritto canonico⁴⁵, come del resto testimonia la portata del can. 3 del CIC o del can. 4 del CCEO con riferimento ai trattati conclusi dalla Santa Sede, qualora questi contengano espliciti rinvii o addirittura assumano delle consuetudini internazionali⁴⁶. Inoltre, pur comprendendone il primario riferimento alla consuetudine canonica, va considerato il generale richiamo del can. 5 § 2 del CIC sulle cosiddette consuetudini *praeter legem*: «Le consuetudini fuori del diritto finora vigenti, sia universali sia particolari, sono conservate»⁴⁷.

b) Trattati

La normativa derivante da trattati (accordi, convenzioni, patti), entra nell'ordinamento canonico attraverso la Santa Sede che quale attributo della sua attività sovrana, come ogni soggetto dell'ordinamento internazionale partecipa alla negoziazione e all'elaborazione di strumenti pattizi – a cui segue in genere la loro firma e successiva ratifica – o diventa parte di un trattato successivamente alla sua entrata in vigore mediante procedimento di adesione. Un esercizio che si realizza seguendo la regolamentazione prevista dall'ordinamento della Comunità internazionale, espressa da principi generali a cui si affiancano consolidate consuetudini che un'apposita codificazione ha sistematizzato nella *Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati*, ratificata dalla Santa Sede – “anche a nome e per conto dello Stato della Città del Vaticano” – il 24 febbraio 1977.

Quanto alla forma ed ai modi di concludere i trattati la normativa canonica non prevede esplicite regole e procedure, lasciando quindi aperta la possibilità di scelta tra le forme previste dal diritto internazionale: quella solenne, che prevede la firma, la ratifica e lo scambio delle ratifiche; o quella semplice, per la quale i trattati entrano in vigore al momento della firma. È inoltre rilevabile dalla prassi della Santa Sede un usuale ricorso allo *Scambio di Note* (o di “Note reversali”), strumento quest'ultimo che il diritto internazionale inserisce tra le forme semplificate di conclusione di un accordo.

Sono i cann. 3 del CIC e 4 del CCEO a definire il ricorso alla conclusione di trattati bilaterali e multilaterali, sia con Stati – soprattutto nella forma di concordati⁴⁸ – sia con altre Autorità politiche che abbiano soggettività internazionale, quali possono essere le Organizzazioni intergovernative (è il caso dell'*Accordo tra la Santa Sede e l'Organizzazione per l'Unità Africana*, del 19 febbraio 2002), come pure altri soggetti come i movimenti di liberazione (lo dimostra l'*Accordo fondamentale tra la Santa Sede e l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina*, del 15 febbraio 2000)⁴⁹ o con soggetti altri, che non hanno una natura che possa configurarli tra le soggettività tradizionali: è il caso dell'*Accordo Comprensivo tra la Santa Sede e lo Stato di Palestina*, del 23 giugno 2016⁵⁰.

Quanto al *valore*, gli strumenti concordatari si legano al più vasto concetto della libertà di religione che oggi gli *standard* internazionali inscrivono tra i diritti fondamentali della persona e per la cui tutela si muovono in modo sistematico la Chiesa e la Santa Sede operando tanto nell'ordinamento interno degli Stati quanto nel contesto del diritto internazionale soprattutto per quanto concerne due aspetti fondamentali: la richiesta della garanzia per gli aspetti conseguenti alla libertà religiosa, come ad esempio il diritto all'istruzione, i poteri di autorganizzazione, le forme di finanziamento e di sostentamento della Chiesa.

TESTO PROVVISORIO

Da questi riferimenti si ricava che nell'ordinamento canonico i trattati assumono rispetto alla norma ordinaria – è il caso dei Codici – il rango di *lex specialis*, il che comporta una prevalenza del diritto internazionale rispetto al diritto interno. Nei menzionati can. 3 del CIC e 4 del CCEO, si afferma, infatti, che le norme codiciali «non abrogano le convenzioni stipulate dalla Sede Apostolica con le nazioni o con le altre società politiche né ad esse derogano». Un principio costante nella canonistica, come mostra anche la sua presenza nel *Codex Iuris Canonici* del 1917⁵¹, anche se in quel caso era limitata alle sole convenzioni bilaterali (concordati) e non ad altre tipologie di accordi stipulati dalla Santa Sede. Oggi il carattere di superiorità che i Codici attribuiscono ai trattati appare evidente anche per le convenzioni multilaterali di cui la Santa Sede è parte, come del resto dimostrano i cann. 362 e 365 del CIC relativamente al rispetto del diritto internazionale diplomatico da parte della Santa Sede quanto alla nomina, richiamo e trasferimento dei Rappresentanti pontifici, e alla regolamentazione della loro funzione secondo il diritto internazionale. Questi due canoni si presentano come strumento dell'avvenuto adattamento, mediante rinvio non recettizio, della *Convenzione sulle relazioni diplomatiche* (1961) e della *Convenzione sulle relazioni consolari* (1963), di cui la Santa Sede è parte⁵².

Relativamente alle due Convenzioni da ultimo menzionate, vanno svolte alcune considerazioni nella prospettiva della relazione tra il diritto canonico e il diritto internazionale pattizio. Anzitutto la loro recezione nell'ordinamento canonico va collegata al Motu Proprio *Sollicitudo Omnium Ecclesiarum* (1969) con il quale il Papa Paolo VI ha riordinato l'ufficio dei Legati Pontifici⁵³ anche nella loro funzione di rappresentanza presso gli Stati⁵⁴, riprendendo elementi disciplinati dal diritto diplomatico. E non solo quello «sancito dal complesso di usi e consuetudini», ma anche quello «raccolto e codificato nel diritto internazionale»⁵⁵. Interessante è proprio il richiamo alla *codificazione* che costituisce da parte dell'ordinamento internazionale una risposta all'ampliarsi di relazioni realizzate mediante la forma dello stabilimento di rapporti diplomatici e quindi di missioni diplomatiche – anche in forme particolari – che vengono scambiate. In questo ambito un passaggio fondamentale è quello avvenuto con il superamento del *Regolamento di Vienna sugli usi e costumi diplomatici* del 1815 – al quale la Santa Sede diede un apporto sostanziale – attraverso la conclusione della *Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche* del 1961. Da un lato questo atto è la risultante di un procedimento di *codificazione* operato dalla Commissione di Diritto Internazionale dell'ONU che ha cercato di recuperare norme scritte e consuetudinarie già esistenti, ma per molti aspetti è uno strumento innovativo, di *sviluppo progressivo* rispetto al diritto tradizionale⁵⁶.

La Convenzione del 1961 può essere esemplificativa della interrelazione tra l'ordinamento canonico e quello internazionale, almeno rispetto a due punti fondamentali.

Anzitutto l'art. 14 della Convenzione nell'indicare le classi dei Capi Missione, nel paragrafo 1.a, agli Ambasciatori affianca i Nunzi⁵⁷, e così direttamente la nomenclatura del diritto della Chiesa entra a far parte del linguaggio del diritto diplomatico contemporaneo. E poi l'art. 16 della Convenzione dove, riguardo alla precedenza dei Capi Missione regolata in via generale sulla base del criterio dell'anzianità di arrivo nella sede, si prevede al paragrafo 3 la salvaguardia degli «usi che sono o potranno in seguito essere praticati dallo Stato accreditario per quanto riguarda la precedenza del rappresentante della Santa Sede». Non si

TESTO PROVVISORIO

tratta di un privilegio, ma di continuità storica e del principio di uguaglianza tra gli Stati: consentire cioè anche ai nuovi Stati di applicare la precedenza per i Rappresentanti pontifici.

Guardando ancora alla codificazione del diritto diplomatico, non si può tralasciare il lavoro che portò alla elaborazione della *Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari* del 1963. In quell'occasione l'ordinamento canonico venne indicato come destinatario delle norme internazionali generali e consuetudinarie relative alla pratica consolare, parlandosi di uno *ius institutendi consules*, indipendente dalla sovranità territoriale, facendo riferimento al fatto che «les Délégués Apostolique du Saint-Siège sont reconnus par l'Etat de résidence comme habilités à exercer, comme les consul, des fonction de protection»⁵⁸, la “protezione consolare” nei riguardi delle istituzioni della Chiesa cattolica presenti nel mondo⁵⁹.

Una seconda annotazione sulle previsioni dei Codici riguarda specificamente il can. 4 del CCEO che, a differenza del can. 3 del CIC, si riferisce non solo ai trattati “conclusi” dalla Sede Apostolica, ma anche ai trattati “approvati”. In questo caso l'espressione sta ad indicare un atto tipico di diritto interno riguardante gli accordi conclusi con l'autorità statale dai Patriarchi delle Chiese di rito orientale che però, per avere vigenza e cioè produrre effetti nell'ordinamento canonico, debbono essere approvati dalla Santa Sede. Non si tratta, pertanto, della previsione dell'art. 11 della *Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati* che annovera la “approvazione” tra i modi in cui un soggetto di diritto internazionale può esprimere il proprio consenso ad essere vincolato ad un trattato.

La competenza a stipulare è del Sommo Pontefice che agisce con il supporto della Segreteria di Stato⁶⁰. Quest'ultima segue le diverse fasi in cui si snoda la nascita di un trattato: la *negoziazione*, che per i trattati bilaterali è in genere svolta dai Rappresentanti Pontifici *in loco* a norma dell'art. 3.1.c) della *Convenzione di Vienna sul diritto diplomatico*, mentre per quelli multilaterali da un Plenipotenziario nominato *ad hoc*, normalmente sulla base del Regolamento di procedura della Conferenza diplomatica chiamata alla predisposizione di un trattato; la *stipulazione*, con la redazione dei *pleni poteri* che consentono la firma di un trattato in forma solenne o la sua parafatura da parte di un Rappresentante Pontificio o di un Plenipotenziario che di fatto assume le funzioni di plenipotenziario ai sensi del § 1 dell'art. 7 della *Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati*; i successivi adempimenti materiali per consentire l'entrata in vigore dello strumento pattizio.

Se per la stipulazione dei trattati, ad avere competenza *ratione materiae* sono il Segretario di Stato o il Segretario per i Rapporti con gli Stati⁶¹, per il consenso ad essere vincolati dai medesimi, ovvero per la loro ratifica o adesione, una coerente lettura delle disposizioni del diritto interno fa emergere che il cosiddetto *treaty making power* è proprio dell'ufficio del Romano Pontefice in *sensu stretto* (nel significato dei can. 361 del CIC e can. 48 del CCEO) poiché rientra nella Sua potestà legislativa che è «suprema, piena, immediata e universale» nell'ordinamento canonico (CIC, can. 331). In ragione degli effetti normativi prodotti dalla ratifica o dall'adesione nell'ordinamento interno, tale funzione non è attribuibile *de jure* ad altri organi. Il Supremo e unico Legislatore può invece delegare tale funzione – *ratione materiae*, ad esempio, al Segretario di Stato o al Segretario per i Rapporti con gli Stati – e la delega, *ad validitatem*⁶², va menzionata nello strumento predisposto per porre in essere l'atto di ratifica o adesione da parte del delegato. Ciò è valido anche se la delega è conferita al Segretario di Stato, che invece si è visto capace di stipulare un trattato, poiché nell'ordinamento canonico la sua competenza legislativa – e tale è la ratifica/adesione riguardo a un trattato – non

TESTO PROVVISORIO

è quella di un Capo di Governo⁶³, pur mantenendo egli quel rango dal punto di vista diplomatico-protocollare.

Secondo il diritto internazionale l'esclusivo esercizio del *treaty making power* da parte del Romano Pontefice significa, ad esempio, che come conseguenza di un illecito non si può applicare il principio della responsabilità internazionale ad organi della Curia Romana (diversamente da quanto può avvenire nel caso degli Stati, in relazione allo *Stato-apparato*), o quello della responsabilità collettiva riferita allo *Stato-comunità* (con la possibilità di azioni e contromisure che colpiscono anche i singoli individui che dimorano in uno Stato). La questione è chiaramente diversa per la responsabilità internazionale in materia penale, di cui possono essere oggetto anche *individui-organo* in caso di repressione di illeciti che hanno rilevanza per il diritto internazionale. Un aspetto quest'ultimo valido anche per la Santa Sede, e quindi per il diritto canonico, non solo per il profilo formale delle richiamate previsioni applicabili anche alla Curia Romana. È quanto ad esempio mostra il riferimento: ai *crimina iuris gentium* operato di recente con l'introduzione della responsabilità penale per tali crimini⁶⁴; o alla responsabilità penale di *individui-organo* che operano nell'ambito della Santa Sede in relazione a condotte sanzionate dall'ordinamento internazionale, prevista da specifiche disposizioni introdotte dal Legislatore canonico.

La ratifica o l'adesione sono fatte mediante un *Chirografo pontificio*, un atto normativo specifico che per sua natura crea situazioni giuridiche e produce effetti nell'ordinamento canonico⁶⁵, che nel caso dei trattati ne dispone la piena e immediata *esecuzione*, secondo la formula: «[nome del Sommo Pontefice] *Avendo debitamente esaminato la Convenzione su ... e trovandola conforme alla Nostra volontà, dichiariamo che la Santa Sede/la Santa Sede anche a nome e per conto/la Santa Sede a nome e per conto dello Stato della Città del Vaticano, ratifica la/aderisce alla Convenzione su ... e la confermiamo*». Nella prospettiva del diritto internazionale il chirografo costituisce uno strumento di adattamento speciale, quale ordine di esecuzione che dispone l'attuazione del trattato nell'ordinamento interno, rinviando alle norme pattizie, ma senza procedere ad una loro riformulazione o a un recepimento automatico in caso siano di tipo *self-executing*. Gli organi preposti – e questo in ragione della materia e dei contenuti del trattato – saranno chiamati ad individuare nel trattato le norme adattate e ad applicarle.

Seguendo le previsioni della normativa internazionale:

- a) nel caso dei trattati bilaterali si procede, con ampia solennità⁶⁶, allo *scambio delle ratifiche* tra la Santa Sede e l'altro contraente, e quindi alla pubblicazione nella «gazzetta ufficiale degli *Acta Apostolicae Sedis*»⁶⁷ del testo dell'accordo, che assume pertanto valore di norma universale, anche se i suoi effetti si dispiegano in una regione o un territorio particolare, come è tipico per gli accordi di tipo concordatario;
- b) per i trattati multilaterali si effettua il *deposito* dello strumento di ratifica o di adesione presso il governo del Paese depositario o, come di solito avviene, l'Organizzazione intergovernativa promotrice del trattato che di conseguenza ne diviene depositaria⁶⁸, dandone notizia attraverso gli organi di informazione. In proposito, va precisato che la mancata pubblicazione nella «gazzetta ufficiale» (gli *Acta Apostolicae Sedis*) dei trattati multilaterali di cui la Santa Sede diventa parte o del relativo strumento di ratifica o di adesione, non ne esclude l'esecuzione. Il diritto interno, infatti, pur

TESTO PROVVISORIO

disponendo in via generale la siffatta pubblicazione come condizione perché un provvedimento legislativo abbia forza obbligatoria, prevede un «un modo diverso di promulgare»⁶⁹: sarebbe dunque da far rientrare in tale prescrizione la notizia di avvenuta ratifica o adesione ovvero l'integrale pubblicazione dell'atto in parola fatta su altre fonti di cognizione pur non consuete o ufficiali⁷⁰.

Quanto ai procedimenti di adattamento dei trattati al diritto interno, l'ordinamento canonico si configura come un sistema dualista che esprime la concezione del diritto internazionale maggioritaria – o forse unica – al momento della codificazione del 1917, volta a regolare la coesistenza di spazi sovrani dotati di ampia autonomia e solo volontariamente disposti ad accettare regolazioni congiunte. Lo dimostra il fatto che la preminenza dei trattati quali *lex specialis* è prevista nel *Codice* e non riguarda pertanto l'intero ordinamento, ma solo la normativa ordinaria e anche rispetto ad essa restano i limiti del diritto divino. Però considerato quanto detto in precedenza circa le modalità di ratifica/adesione ad un trattato, affidate ad un ordine di esecuzione o adattamento speciale, bisogna valutare se la cosiddetta incorporazione è da considerarsi necessaria per le norme pattizie, pur continuando a vigere per quelle consuetudinarie o emanate da Organizzazioni intergovernative. Questo significa che – come avviene anche per altri soggetti di diritto internazionale – dopo la ratifica o l'adesione è necessario procedere alla *incorporazione* delle disposizioni pattizie nell'ordinamento interno, modificando eventuali norme contrarie preesistenti o emanando normative specifiche per dare attuazione al trattato stesso. Tale procedimento previsto dal diritto internazionale generale e consuetudinario, oggi ulteriormente precisato dalla *Convenzione sul diritto dei trattati*, nella pratica degli Stati è affidato non solo alla funzione legislativa, ma anche all'attività del giudice che ha il potere di confermare o meno anche la normativa (pur di rango costituzionale) che prevede la superiorità del diritto internazionale rispetto al diritto interno o a una sua parte. Nel caso della Santa Sede assume una connotazione specifica, in ragione della sua natura e di quella del suo diritto interno che, come si è visto, prevedono dei limiti al recepimento di norme ad essi esterne. Per l'ordinamento canonico i riferimenti sono la non contrarietà al diritto divino, l'effettiva mancanza di disposizioni specifiche⁷¹ o l'impossibilità che «al diritto particolare o speciale» deroghi una norma universale emanata dal legislatore per tutta la Chiesa, come dispone il can. 20 del CIC: quest'ultimo caso potrebbe essere quello di un chirografo che ordina l'accettazione di un trattato. Però considerato quanto detto in precedenza circa le modalità di ratifica/adesione, affidate ad un ordine di esecuzione o adattamento speciale, bisogna valutare se la cosiddetta incorporazione è da considerarsi necessaria per le norme pattizie, pur continuando a vigere per quelle consuetudinarie o emanate da Organizzazioni intergovernative: è il caso delle consuetudini in materia di diritto diplomatico o relative alle visite di Stato, o come si vedrà in seguito per alcune categorie di norme emanate da Istituzioni multilaterali.

Da questi limiti all'incorporazione scaturiscono alcune conseguenze che conferiscono peculiarità alla prassi della Santa Sede.

Nel caso di trattati multilaterali, avendo chiara la responsabilità internazionale che essa assume attraverso la ratifica o l'adesione, la Santa Sede distingue tra la sua fisionomia di organo di governo della Chiesa cattolica e da quella di sovrano dello Stato Vaticano. Lo si rileva da tre diverse formule utilizzate nei chirografi di ratifica o di adesione, con le quali rispettivamente si indica che a compiere l'atto è: la Santa Sede; la Santa Sede «anche a nome

TESTO PROVVISORIO

e per conto dello Stato della Città del Vaticano»; la Santa Sede «a nome e per conto dello Stato della Città del Vaticano». Queste distinzioni, se appaiono ininfluenti in relazione alla capacità internazionale della Santa Sede, hanno un preciso valore sostanziale perché sinteticamente chiariscono che:

- a) ad operare nell'ambito internazionale con la denominazione Santa Sede è il Papa, al quale fanno capo sia gli interessi della Chiesa sia quelli dello Stato Vaticano;
- b) inoltre nel deciderne la ratifica o l'adesione, la Santa Sede tende a privilegiare quelle convenzioni che possono integrare le lacune del proprio ordinamento interno, ovvero costituire direttamente regolazione specifica per determinati ambiti, come nel caso di trattati *self-executing* le cui norme non hanno bisogno di essere riformulate dall'ordinamento interno. A questo approccio, retto dal *principio dei vantaggi comparativi*, si aggiunge la prassi consolidata della Santa Sede di diventare parte di determinate convenzioni per concorrere con il proprio sostegno morale al determinarsi di una *opinio juris* che consenta una più rapida entrata in vigore delle medesime;
- c) quanto all'applicabilità diretta nell'ordinamento interno di una norma internazionale convenzionale va precisato che la norma non possiede tale connotazione di per sé, ma sulla base di elementi soggettivi e oggettivi. Nel primo caso il riferimento è all'intenzione delle Parti che può ricavarci analizzando le disposizioni del trattato e le condizioni relative alla sua esecuzione⁷². Nell'altro si deve poter constatare che sia giuridicamente e materialmente completa tanto da poter produrre effetti nel diritto interno. Le condizioni per ritenere *self-executing* una norma internazionale, riguardano essenzialmente l'ordinamento interno (art. 27 Vienna 69?) o l'orientamento in tal senso messo in atto, ad esempio, dagli organi che esercitano la funzione giudiziaria;
- d) in conformità ai consolidati principi del diritto internazionale, e in particolare alla libertà degli Stati nell'aderire a normative pattizie o di concorrere alla loro formazione, la Santa Sede non accede a quelle convenzioni riguardanti ambiti irrilevanti per la propria azione interna e internazionale, oppure già regolati e precisati dalla normativa e dalla pratica del proprio ordinamento giuridico interno, privilegiando così il *principio della prevalenza del trattamento nazionale*;
- e) nel precisare gli interessi per i quali ratifica o aderisce, la Santa Sede compie un atto rilevante che, pur non costituendo un obbligo internazionale, sul piano interno distingue se l'esecuzione delle obbligazioni assunte mediante un trattato è pertinente all'ordinamento canonico, a quello territoriale dello Stato Vaticano o ad entrambi;
- f) la distinzione fatta dalla Santa Sede circa l'ordinamento giuridico in cui dare esecuzione agli obblighi derivanti da un trattato, permette ai soggetti ed alle Istituzioni della Comunità internazionale di individuare con precisione eventuali inadempimenti o violazioni da cui far discendere procedimenti conseguenti;
- g) la precisazione/distinzione fatta dalla Santa Sede al momento della ratifica o dell'adesione, non ne limita la soggettività internazionale, né la assimila alla dimensione territoriale dello Stato della Città del Vaticano.

Inoltre i limiti all'incorporazione hanno esplicitato la tendenza della Santa Sede a far uso di *riserve* e di *dichiarazioni interpretative*, al momento della ratifica o dell'adesione ad un trattato. Una procedura del tutto conforme alle norme internazionali, attivata in genere per quei trattati multilaterali le cui norme sono ordinariamente di tipo *self-executing* e pertanto

TESTO PROVVISORIO

direttamente applicabili senza alcun intervento dell'ordinamento interno. Guardando la prassi risulta che l'apposizione di riserve – sia eccezzuative che interpretative – o di dichiarazioni interpretative da parte della Santa Sede è finalizzata a porre delle vere clausole di esclusione (eccezzuative o interpretative) concernenti:

- a) l'ambito di applicazione delle norme pattizie, come nel caso della *Convenzione contro la tortura e i trattamenti inumani o degradanti* (CAT) del 1981 per la quale dal 2002 la Santa Sede ha escluso un riferimento all'ordinamento della Chiesa, impegnandosi ad eseguirla quale sovrano dello Stato Vaticano e quindi sul territorio del medesimo o in relazione a cittadini o individui-organo dello Stato⁷³; ma questa volontà non è stata considerata come condizione escludente di una responsabilità o quanto meno di un'applicabilità della CAT all'ordinamento canonico e alla dimensione universale in cui opera la Santa Sede⁷⁴;
- b) quei profili del suo ordinamento interno rientranti nel cosiddetto dominio riservato (*domestic jurisdiction*): è il caso delle riserve e delle dichiarazioni interpretative apposte alla *Convenzione sui diritti del fanciullo* del 1989, finalizzate a garantire l'applicabilità del testo al fanciullo ritenuto tale sin dal momento del concepimento – considerando in proposito obbligante la portata della Dichiarazione sui diritti del fanciullo del 1959 – o la relazione tra i diritti del fanciullo e quelli dei genitori⁷⁵;
- c) alla particolare condizione giuridica e territoriale dello Stato della Città del Vaticano, come nel caso delle riserve alla *Convenzione sullo status dei rifugiati* del 1951 quanto alla concessione dell'asilo e della protezione temporanea, o della *Convenzione contro il narcotraffico* del 1998, in relazione alla condizione di *enclave* propria dello Stato Vaticano⁷⁶.

Dal punto di vista formale, poi, la rilevanza o gli effetti di legge di un trattato di cui la Santa Sede diventa parte, va posta a confronto con le norme canoniche relative alla promulgazione delle leggi medesime. Previsioni che spesso difformi: mentre per i trattati bilaterali c'è in genere la pubblicazione sugli *Acta Apostolicae Sedis*, in adempimento ai Cann. 8 § 1 del CIC e 1489 § 1 del CCEO (anche se la pubblicazione avviene molto dopo l'entrata in vigore che quindi segue le norme internazionali e non interne) non così è per i trattati multilaterali della cui ratifica o adesione è data notizia su altre fonti e, in genere, senza la pubblicazione del testo di cui la Santa Sede è diventata parte.

Gli elementi sin qui rilevati dimostrano che il compimento da parte della Santa Sede di un'obbligazione derivante da trattato non ha le stesse modalità adottate da uno Stato su cui ricade la medesima obbligazione. Ne deriva che il criterio di apprezzamento circa l'effettiva esecuzione del diritto internazionale pattizio di cui è parte la Santa Sede resta necessariamente flessibile. La *natura* propria del soggetto, le *finalità* specifiche che essa persegue, il principio della *personalità della legge* che nell'ordinamento canonico si affianca – e per certi aspetti guida – quello della *territorialità*, come pure la *peculiare estensione territoriale* e la *tipologia di cittadini* dello Stato Vaticano sono altrettanti limiti oggettivi ad un'automatica equiparazione di detti comportamenti a quelli posti in essere dagli Stati. La questione per altro non riguarda solo la Santa Sede, ma anche altri soggetti di diritto internazionale che diventano parte di trattati pur potendo adempierne gli obblighi solo in modo analogo a quello degli Stati. È il caso dell'adesione di Organizzazioni intergovernative a trattati istitutivi di altre Organizzazioni intergovernative: le modalità con le quali compiono le obbligazioni le “Organizzazioni-Membri” non possono certamente corrispondere a quelle dei tradizionali “Stati-Membri”.

Questo significa che le forme diverse di attuazione delle disposizioni pattizie, anche nel caso della Santa Sede, non possono essere considerate un'assenza di reciprocità, né quindi porre problemi di inadempimento o di violazione con il conseguente rilievo di illiceità e di responsabilità internazionale per gli atti connessi all'esecuzione di un trattato. A conferma vanno menzionati gli obblighi assunti dalla Santa Sede rispetto ad alcuni trattati multilaterali in materia di diritti umani di cui è parte⁷⁷. Oltre all'enunciazione di singoli diritti o delle loro specificazioni, queste convenzioni istituiscono dei meccanismi competenti a verificare periodicamente l'esecuzione nel diritto interno dei disposti convenzionali: i cosiddetti "organi di trattato" (*Treaty Bodies*) che il diritto internazionale definisce "para-giurisdizionali"⁷⁸, assimilandoli, ma parimenti distinguendoli, da organi di tipo giudicante. Di questi, al momento interessano la Santa Sede il *Comitato sull'eliminazione della discriminazione razziale* (CERD), il *Comitato dei diritti del fanciullo* (CRC) e il *Comitato contro la tortura* (CAT).

Composti da esperti indipendenti, i *Treaty Bodies* rilevano sulla base di periodici rapporti presentati dalle Parti il livello di esecuzione degli obblighi convenzionali per poi formulare specifiche indicazioni o vere e proprie costatazioni di inadempienza. Si tratta di atti da cui derivano non solo l'impegno di uno Stato-Parte a una condotta coerente con lo strumento pattizio, ma anche la richiesta di riordino, riformulazione o modifica del suo ordinamento giuridico. A riguardo va tenuto presente che la competenza e l'attività dei *Treaty Bodies* si sono ampliate al punto da configurare queste strutture non più come sussidiarie all'azione degli Stati-Parte, ma come organi di controllo e valutazione della loro condotta, di indirizzo delle loro legislazione e – aspetto maggiormente rilevante – di interpretazione esclusiva delle norme convenzionali. Un'attività quest'ultima esercitata mediante apposti atti orientati al superamento dei criteri di interpretazione dei trattati previsti sin qui dal diritto internazionale e sintetizzati dagli artt. 31 e 32 della *Convenzione sul diritto dei trattati*. La Santa Sede, in base alle procedure previste ha sottomesso ripetutamente i suoi rapporti periodici ai tre Comitati (per la discriminazione razziale, i diritti del fanciullo e contro la tortura), mantenendo una posizione coerente con la normativa internazionale applicabile, distinguendo tra le obbligazioni accettate come organo centrale del governo della Chiesa cattolica e quelle assunte come sovrano di un territorio⁷⁹. Una posizione a cui sono seguite da parte dei Comitati delle indicazioni per "orientare" l'ordinamento interno verso le disposizioni delle convenzioni, o vere e proprie richieste di modifiche specifiche, molte delle quali riguardanti anche la sfera della *domestic jurisdiction*⁸⁰ e pertanto considerate irricevibili da parte della Santa Sede che si è riservata «l'esclusiva competenza a interpretare le proprie norme interne di natura costituzionale come previsto dalle disposizioni del diritto internazionale, incluse quelle in materia di libertà di religione, con specifico riferimento al potere esclusivo delle comunità religiose di organizzare e governare i loro affari interni»⁸¹.

Il contenuto giuridico di questi dati evidenzia quanto sia importante la precisa conoscenza dell'ordinamento interno della Santa Sede quanto alle modalità per dare effettiva vigenza al diritto internazionale pattizio, specie quello di produzione multilaterale, come in modo puntuale ben evidenzia l'ambito dei diritti umani. È chiaro che per la Santa Sede essere parte di convenzioni specifiche comporta la loro esecuzione: il problema, però, non sembra riconducibile all'ampliamento dei diritti del *christifideles* in base a quelli previsti dai testi

TESTO PROVVISORIO

internazionali, ma piuttosto la ricerca dei modi per azionare la richiesta di una loro garanzia, in termini di tutela e di giustiziabilità. Ad esempio, quando le disposizioni enunciate da convenzioni di cui la Santa Sede è parte riguardano diritti – e aspetti loro connessi – contemplati anche nella legislazione canonica o comunque non contrari ai limiti dell'ordinamento canonico, è possibile l'applicazione del can 221 § 1 del CIC: «Compete ai fedeli rivendicare e difendere legittimamente i diritti di cui godono nella Chiesa presso il foro ecclesiastico competente a norma del diritto»? Un interrogativo che si pone almeno nel caso di parallela vigenza dei diritti enunciati dall'ordinamento interno della Santa Sede e da quello internazionale⁸², come nel caso del diritto all'uguaglianza cui si pone il divieto di *discriminazione per motivi razziali*, o del diritto alle garanzie processuali contenute nell'ampia articolazione del *diritto all'equo processo*. Per gli altri diritti umani previsti dalla normativa internazionale, il battezzato in quanto cittadino o residente sottoposto alla sovranità di uno Stato trova tutela in quel contesto ordinamentale, anche in relazione alla giustiziabilità, mediante la funzione giurisdizionale statale.

Di fronte a questo quadro la tradizionale posizione del diritto pubblico ecclesiastico di collocare i trattati e il loro adattamento nella sfera “esterna” alla vita della Chiesa, a motivo di tutelarne il carattere di *societas iuridice perfecta*, non trova la medesima rispondenza come in passato. Si potrebbe intravedere un passaggio nell'ordinamento canonico dal sistema dualista a quello monista quanto alla recezione e adattamento del diritto internazionale, prodotto da fonti diverse. Quella odierna è una Comunità internazionale che presenta una molteplicità e varietà di soggetti, e una diversità di visioni, anche di tipo religioso. L'ordinamento internazionale, poi, registra la prevalenza del diritto pattizio rispetto a quello consuetudinario, frutto anche della tecnica della codificazione, con la previsione di procedimenti di accertamento, istituzioni per il controllo e la valutazione della condotta dei soggetti, oltre che di nuove tecniche di produzione del diritto. È il caso dell'normativa di *soft-law* nel cui ambito rientrano anche le funzioni interpretative conferite ad appositi meccanismi (è il caso dei *Treaty Bodies* nelle convenzioni sui diritti umani). Sono tutti aspetti che del diritto internazionale hanno modificato i contenuti, la forma e l'applicabilità e che portano ad equiparare la collocazione “esterna” degli accordi come fattore limitante la capacità della Santa Sede di concludere trattati ed eseguirne le obbligazioni nel rispetto del principio della reciprocità: quasi un *vulnus* alla sua soggettività internazionale e alla realizzazione della sua missione che fa uso anche delle garanzie previste dall'ordinamento internazionale.

Se però si tralasciano le posizioni dottrinali per analizzare la prassi è possibile verificare come la Santa Sede nel suo diritto interno dia immediata e piena esecuzione ai trattati bilaterali, anche quelli che rientrano direttamente nell'esercizio territoriale della sua sovranità⁸³. La questione potrebbe sembrare più complessa per i trattati multilaterali in ragione della varietà e dell'articolazione dei settori regolati, ma è indubbia la loro esecuzione nell'ordinamento interno. È il caso di accordi istitutivi di Organizzazioni intergovernative di cui la Santa Sede è membro, relativi all'uso pacifico dell'energia atomica, alla proibizione di armamenti chimici, alla protezione della proprietà intellettuale; di convenzioni per la protezione dei diritti fondamentali, come quella sulla discriminazione razziale, i diritti del fanciullo o la tortura; e, ancora, di trattati che hanno come oggetto la materia penale e riguardano la prevenzione di crimini di portata internazionale, la lotta alla criminalità e alle attività terroristiche, la cooperazione giudiziaria. Vale la pena interrogarsi per individuare se

si può parlare di diritto interno d'origine internazionale, piuttosto che di diritto internazionale incorporato.

Questo significa che l'incorporazione delle convenzioni di cui è parte la Santa Sede avviene automaticamente, con rinvio ordinario (o non recettizio), lasciando all'ordinamento internazionale il compito di definire e interpretare norme che producono effetti nell'attività legislativa esecutiva e giudiziaria degli organi dello Stato Vaticano⁸⁴. Diversamente con riferimento all'ordinamento canonico è necessario operare una distinzione sostanziale. Alcune convenzioni di cui la Santa Sede è parte dispiegano i loro effetti anche per le istituzioni del governo centrale della Chiesa cattolica, come è il caso della *Convenzione per la soppressione del finanziamento al terrorismo* del 1991 e della *Convenzione sul crimine transnazionale* del 2000, a seguito dell'adesione decisa nel 2012, o della *Convenzione contro la corruzione*, con l'avvenuta adesione nel 2016. Si tratta di casi che hanno per altro comportato una diversa funzione della legislazione "territoriale" vaticana rispetto a soggetti dell'ordinamento canonico (individui-organo della Curia e di persone giuridiche canoniche). Nei loro confronti, con un'apposita disposizione, il Legislatore ha esteso la competenza della «giurisdizione degli organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano in materia penale»⁸⁵. Per altre convenzioni, invece, è evidente che la Santa Sede può garantire tra quanti sono soggetti alla sua sovranità spirituale solo la diffusione dei principi e delle disposizioni che i medesimi strumenti pattizi contengono. Risulta infatti impossibile per la Santa Sede garantirne l'esecuzione da parte di tutti i *christifideles*, come pure delle strutture che nel mondo appartengono alla Chiesa. Fedeli e istituzioni, infatti, vivono ed operano nei diversi Paesi e quindi sono sottoposti alle singole sovranità e giurisdizioni nazionali, fatto che esclude ogni rilievo di inadempimento o di illiceità alla condotta della Santa Sede rispetto al disposto di una convenzione. A confermarlo, oltre alla generale previsione che vuole l'esecuzione degli obblighi internazionali attuata *nec ultra vires*, si impone il rispetto il principio della non ingerenza negli affari interni di uno Stato riguardo ai suoi cittadini o residenti, che sono anche membri della Chiesa cattolica.

Quanto alla normativa prodotta da Istituzioni intergovernative – quella che è considerata fonte di secondo grado dall'ordinamento internazionale – per valutare l'effetto nel diritto interno della Santa Sede è necessario distinguere tra gli atti emanati da:

- a) Organizzazioni intergovernative di cui la Santa Sede (o lo Stato Vaticano) è membro. Appare infatti evidente che hanno immediata efficacia le norme emanate dagli organi interni di queste Organizzazioni: l'esempio è dato dai regolamenti in materia di servizio postale adottate dall'UPU o riguardanti le telecomunicazioni adottate dall'ITU, di cui è membro lo Stato Vaticano. Analogamente può dirsi per le norme in materia di invenzioni e relativi diritti emanate dall'*Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale* (WIPO) di cui la Santa Sede, dal 1975, è membro originario e che nella legislazione vaticana sono poste come limite all'applicabilità della normativa italiana in aspetti come la tutela della proprietà industriale (l'emblema della Santa Sede) e della proprietà intellettuale (diritti d'autore per scritti, discorsi e testi normativi)⁸⁶;
- b) Organizzazioni di cui la Santa Sede non è membro e la cui normativa è invece immessa nell'ordinamento interno mediante tipologie di adattamento specifiche che si configurano in:

TESTO PROVVISORIO

- i. *forme di rinvio recettizio*, come nel caso del Regolamento (CE) 15 novembre 2006, n. 1781/2006, e della Direttiva 2005/60/CE, richiamati quanto alle competenze dell’Autorità di Informazione Finanziaria, organo della Curia Romana, istituita con la *Legge N. CXXVII concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo*, del 30 dicembre 2011;
- ii. *forme di rinvio formale* (non recettizio), la cui tipicità implica che la portata, l’interpretazione e la modifica delle norme immesse restano di competenza dell’ordinamento dell’Organizzazione intergovernativa in cui sono state emanate. È il caso delle Risoluzioni S/RES/1267 (1999) e S/RES/1371 (2001) del Consiglio di Sicurezza relative alla prevenzione di atti e reati connessi al terrorismo ed al finanziamento di attività terroristiche. Il non essere membro dell’ONU non ha impedito all’ordinamento interno della Santa Sede di integrarne il contenuto, a partire dal *Motu Proprio* del 30 dicembre 2011 e dall’art. 1.9 della collegata *Legge N. CXXVII concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo* che, nel definire il terrorismo, include «le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da [...] altre norme di diritto internazionale vincolanti per lo Stato». È quanto evidenziano le norme sui reati di associazione con finalità di terrorismo e di finanziamento al terrorismo formulate in maniera tale da includere qualsiasi organizzazione “designata” dalle Nazioni Unite⁸⁷. A questo si aggiunge l’obbligo di cooperazione internazionale con il Consiglio di Sicurezza, come prevede la *Legge N. XVIII di conferma del decreto n. XI del Presidente del governatorato, recante norme in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria*⁸⁸;
- iii. *forme di applicabilità volontaria*, come è avvenuto:
 1. con la *Convenzione monetaria tra l’Unione Europea e lo Stato della Città del Vaticano*, del 17 dicembre 2009, che prevede l’obbligo di dare esecuzione alle disposizioni dell’Unione Europea riguardanti l’ambito monetario e quello del riciclaggio, frode, falsificazione «mediante il recepimento diretto o azioni equivalenti, per attuare gli atti giuridici e le norme UE»⁸⁹. Si tratta di una disposizione che stabilisce un adeguamento automatico dell’ordinamento dello Stato Vaticano alla normativa dell’UE conferendo un *potere esclusivo* alla Commissione europea che unilateralmente «modifica l’allegato per tener conto di nuovi pertinenti atti giuridici e norme dell’UE»: secondo il diritto internazionale (è il principio *rebus sic stantibus* ad essere applicabile) ciò significa che il cambiamento delle circostanze non è valutato dalla Commissione in relazione alla situazione dello Stato della Città del Vaticano o a cambiamenti in atto nel medesimo, ma solo considerando i mutamenti intervenuti nella normativa dell’UE. La medesima *Convenzione*, inoltre, prevede una competenza esclusiva della Corte di Giustizia dell’Unione Europea «per la soluzione delle controversie tra le parti derivanti dall’applicazione della [...] convenzione»: una previsione che allarga la competenza della Corte, anche se per una materia specifica, ad uno Stato non membro e sottopone la Santa Sede ad una giurisdizione obbligatoria;
 2. nel caso del *Comitato d’esperti sulla valutazione delle misure di lotta contro il riciclaggio dei capitali e il finanziamento del terrorismo (MONEYVAL)*, organo sussidiario del Consiglio d’Europa, a seguito di specifica richiesta della Santa Sede accolta dal Comitato dei Ministri del

TESTO PROVVISORIO

Consiglio d'Europa con la Risoluzione CM 2011/5 del 6 aprile 2011. Moneyval esercita la sua autorità e funzione nel valutare la conformità del sistema della Santa Sede (“incluso lo Stato della Città del Vaticano”) rispetto alle principali norme internazionali riguardanti la lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo; come pure nel formulare apposite raccomandazioni per migliorare gli standard normativi e procedurali in materia⁹⁰.

Altra situazione è relativa a quelle norme emanate da Organizzazioni intergovernative, di cui la Santa Sede è membro o meno, in esecuzione di obblighi derivanti da Convenzioni multilaterali concluse in seno all'Organizzazione medesima o di cui l'Organizzazione è depositaria. È il caso di disposizioni applicative di alcune Convenzioni adottate dall'UNESCO, come quella sull'importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico e culturale, alla quale la Santa Sede ha aderito nel 1979; quella relativa alla protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale alla cui adesione nel 1982 è seguita l'iscrizione nella *Lista del Patrimonio Mondiale* dello Stato Vaticano e delle zone o degli immobili presenti nella città di Roma e che godono della condizione di extra-territorialità in base al *Trattato Lateranense*⁹¹; quelle sul riconoscimento degli studi e dei diplomi relativi all'insegnamento superiore per l'area latino americana e caraibica, e per l'area europea, ratificate rispettivamente nel 1977 e nel 1982; o quelle in adempimento alle indicazioni normative del cosiddetto “*processo di Bologna*” quanto agli studi e titoli universitari, elaborata nel contesto dei Paesi membri del Consiglio d'Europa.

Infine, quanto alla rilevanza di tali crimini va ricordato che la Santa Sede è parte delle *Convenzioni di diritto internazionale umanitario*, ma non dello *Statuto della Corte Penale Internazionale* che amplia i contenuti dei *crimina iuris gentium* pur avendo partecipato nel 1998 alla Conferenza Diplomatica istitutiva della Corte. In proposito va ricordato l'apporto della Santa Sede all'elaborazione dell'art. 7 sui crimini contro l'umanità e la definizione (7.2. f) di “*gravanza forzata*” (*enforced pregnancy*). Sempre in relazione alla Corte Penale Internazionale va considerata anche la formulazione dell'art. 73 delle *Rules of Procedures and Evidence*⁹² che inserisce la confessione nel più ampio contesto del “segreto professionale”, riprendendo i due elementi contenuti nel can. 983 del CIC: il segreto della confessione e il sigillo sacramentale della stessa⁹³. Obiettivo importante per un ambito fondamentale dell'ordinamento canonico.

Cultura canonica e ordinamento internazionale hanno, dunque, profondi legami, partecipazione ai procedimenti regolatori e funzionali, evidente reciproca permeabilità. Questi gli elementi rilevabili oggi, a distanza di 100 anni dalla prima moderna codificazione del diritto canonico.

* Professore ordinario di diritto internazionale e organizzazione internazionale nella Facoltà di Diritto Civile della Pontificia Università Lateranense dove è Direttore del *Dipartimento di Studi sulla Comunità internazionale*.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93